

# NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2018

*Prov. Ag. Entrate 15.01.2018 - D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - D.L. 4.07.2006, n. 223 - L. 27.12.2006, n. 296 - Circ. Ag. Entrate 25.01.2002, n. 6/E - Circ. Ag. Entrate 29.12.2006, n. 37 - D.L. 1.10.2007, n. 159 - L. 24.12.2007, n. 244 - Circ. Ag. Entrate 15.01.2010, n. 1/E*

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2018, concernente l'anno d'imposta 2017, deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione nel periodo tra il 1.02.2018 e il 30.04.2018 in forma autonoma.

Tra le diverse novità al modello di dichiarazione Iva 2018 spicca il cambio di natura del quadro **VH**. Infatti, da quest'anno tale quadro non è più dedicato all'indicazione delle liquidazioni Iva mensili ovvero trimestrali bensì **dovrà accogliere le eventuali variazioni da segnalarsi rispetto ai dati già comunicati in sede di presentazione delle Comunicazioni periodiche delle Liquidazioni Iva**, oppure non comunicati affatto.

## SOMMARIO

- SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI
- NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

### SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

PRESENTAZIONE	Termini	Tra il <b>1.02.2017</b> e il <b>30.04.2018</b> .
	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata <b>esclusivamente per via telematica</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le dichiarazioni presentate tramite un <b>ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme</b> a quello approvato.</li> <li>• Si applica, in tale ipotesi, la <b>sanzione</b> da € 250 a €2.000 (art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997).</li> </ul> <p>Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2002).</p>
VERSAMENTO	Unica soluzione	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata <b>entro il 16.03</b> di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi €10,33 (€10,00 per effetto degli arrotondamenti).
	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero <b>rateizzare</b>. Le rate devono essere di pari importo; la 1<sup>a</sup> rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione.</li> <li>• Le rate successive alla prima devono essere versate entro il <b>giorno 16 di ciascun mese</b> di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata <b>oltre il 16.11</b>.</li> <li>• Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo <b>0,33% mensile</b>: pertanto, la 2<sup>a</sup> rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3<sup>a</sup> rata dello 0,66% e così via.</li> </ul>
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi <b>2.07.2018</b> (il 30.06.2018 cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</li> <li>• È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento di 30 giorni del versamento del saldo Iva (<b>20.08.2018</b>, considerato che i 30 giorni successivi al 2.07.2018 cadono nel periodo per il quale si fruisce della proroga di ferragosto), applicando sulla somma dovuta (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (Ris. Ag. Entrate 20.06.2017, n. 73/E).</li> </ul> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1<sup>a</sup>.</p>

## NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

## FRONTESPIZIO

- È stato eliminato il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”. Ciò in considerazione del fatto che non è più previsto che l’ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata (art. 1, c. 27 della L. 11.12.2016, n. 232, art. 73, c. 3 del D.P.R. 633/1972).

## QUADRO VE

- È stato rinominato il **rigo VE38** in “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”. Conseguentemente, tale rigo da quest’anno accoglierà, con riferimento al regime di **split payment** (scissione dei pagamenti), non solo le operazioni effettuate nei confronti della P.A., ma anche quelle effettuate nei confronti delle società elencate nel nuovo c. 1-bis dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972, con decorrenza 1.07.2017.

## Ambito applicativo split payment

- Per l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment (per le fatture emesse **dal 1.07 al 31.12.2017**) gli elenchi definitivi (3a rettifica) sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze il 31.10.2017.
- Si evidenzia, inoltre, che l’ambito soggettivo è stato ulteriormente modificato, con effetto 1.01.2018, ad opera del D.L. 148/2017 (D.M. 9.01.2018) e i nuovi elenchi valevoli da tale data sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19.12.2017.

## Tavola n. 1

## Quadro VE - Operazioni effettuate con split payment

Sez. 4  
Altre operazioni**VE38** Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter ,00

## QUADRO VJ

- In tale quadro è stato soppresso, il **rigo VJ12**, dove erano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, disciplinati dal c. 109 dell’art. 1 della L. 30.12.2004, n. 311 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall’art. 29, c. 1 della L. 7.07.2016, n. 122).
- A seguito delle novità in tema di split payment, per le fatture emesse **dal 1.07.2017**, specularmente alle modifiche apportate al rigo VE38, è stato modificato il quadro VJ, nel quale il **rigo VJ18** è stato rinominato “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”.
- In tale rigo sono esposti gli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo c. 1-bis dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (prendendo a riferimento per le fatture emesse dal 1.07 al 31.12.2017 gli elenchi pubblicati in via definitiva sul sito del Dipartimento delle Finanze il 31.10.2017; invece, per le fatture emesse dal 1.01.2018 si dovranno considerare gli elenchi pubblicati il 19.12.2017).

## Tavola n. 2

## Quadro VJ - Acquisti effettuati da soggetti in split payment

QUADRO VJ  
Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni**VJ18** Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter ,00 ,00

## QUADRO VH

- Il quadro VH, che fino alla dichiarazione Iva 2017 era da compilare obbligatoriamente per l’indicazione dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei versamenti effettuati, è quello che presenta le maggiori novità.
- Infatti, a decorrere dalla dichiarazione Iva 2018, tale quadro potrebbe non essere compilato.
- Tale quadro ora è dedicato ad accogliere le eventuali **variazioni** da segnalarsi rispetto ai dati già comunicati in sede di presentazione delle Comunicazioni periodiche delle Liquidazioni Iva, oppure non comunicati affatto.
- Il quadro dovrà essere compilato solo nei casi in cui si intenda **inviare, integrare o correggere** i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche Iva**. Qualora si proceda alla compilazione, occorrerà indicare tutti i dati richiesti, e non solo quelli variati o originariamente omessi in sede di Comunicazione periodica delle liquidazioni Iva.



**QUADRO VH**  
(Segue)

<b>Compilazione senza dati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È previsto anche il caso in cui la variazione comporti la compilazione senza dati, per esempio se il risultato delle liquidazioni è pari a zero.</li> <li>In tal caso occorrerà barrare la casella VH in calce al quadro VL, così segnalando che il quadro è stato oggetto di compilazione, seppure non vi sia alcun dato indicato all'interno dello stesso.</li> </ul>
<b>Immatricolazione auto Ue</b>	In tale quadro VH, rispetto alla dichiarazione Iva 2017, non dovranno più essere indicati i versamenti effettuati ai fini dell'immatricolazione di auto UE. Tali informazioni dovranno essere distintamente indicati nel quadro di nuova istituzione VM.
<b>Liquidazioni mensili e trimestrali</b>	Con riferimento sia al quadro VH sia al quadro VM viene meno anche la vecchia impostazione che prevedeva l'indicazione dei dati relativi ai trimestrali nei campi relativi all'ultimo mese del trimestre di riferimento. Ora sono previsti righi separati per le liquidazioni Iva mensili e trimestrali.
<b>Aggiunte e soppressioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È introdotta, a margine di ciascun rigo, la colonna 3 "Subfornitori" ed è soppresso il rigo VH14 del modello precedente.</li> <li>È introdotta, a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16, la colonna 4 "Liquidazione anticipata" da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre.</li> <li>È soppressa la colonna relativa al "Ravvedimento".</li> </ul>

Tavola n. 3

Quadro VH - Variazioni delle comunicazioni periodiche

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)	VH1	Gennaio	CREDITI		DEBITI		Subfornitori 3	Liquidazione anticipata 4
			1	2				
VH2	Febbraio		,00		,00			
VH3	Marzo		,00		,00			
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00			
VH5	Aprile		,00		,00			
VH6	Maggio		,00		,00			
VH7	Giugno		,00		,00			
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00			
VH9	Luglio		,00		,00			
VH10	Agosto		,00		,00			
VH11	Settembre		,00		,00			
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00			
VH13	Ottobre		,00		,00			
VH14	Novembre		,00		,00			
VH15	Dicembre		,00		,00			
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00			
VH17	Acconto dovuto						Metodo	

**NUOVO  
QUADRO VM**

• A seguito delle novità descritte in precedenza con riferimento al quadro VH, la sezione II del quadro VH del modello Iva 2017, denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", è stata sostituita con il nuovo quadro VM.

Tavola n. 4

Quadro VM - Versamenti per immatricolazione auto Ue

VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

## QUADRO VK

- Anche la gestione dell'Iva di gruppo incide su diversi quadri. Nel quadro VK al **rigo VK1** è stata introdotta la casella 4 denominata "Operazioni straordinarie", da utilizzarsi per segnalare che la società dante causa di un'operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell'anno e prima dell'operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo cui partecipava.
- Sono stati soppressi i rigi VK2 "Codice", VK35 "Versamenti integrativi d'imposta" e il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante".
- Sono stati introdotti i **rigi VK28** "Acconto" e **VK34** "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo" per l'indicazione, rispettivamente, dell'importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l'acconto dovuto per il gruppo e dell'importo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

## Tavola n. 5

## Quadro VK - Nuovi rigi

QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		DATI DELLA CONTROLLANTE			
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione o ragione sociale	Operazioni straordinarie
		1	2	3	4
... omissis ...					
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK28	Acconto			,00
		... omissis ...			
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK34	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo			,00

## QUADRO VL

- **Rigo VL30**
  - In merito a tale quadro, destinato alla determinazione dell'imposta annuale, si evidenzia la riscrittura del **rigo VL30** "Ammontare Iva periodica", ora strutturato in 3 distinti campi.
- **Iva periodica dovuta**
  - Nel **campo 2** deve essere indicato l'**ammontare dell'imposta dovuta**, ovvero la somma degli importi Iva indicati in colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017, cui dovrà essere sommato anche l'importo dell'acconto dovuto indicato nel rigo di tali comunicazioni.
  - Conseguentemente, il campo due riporterà la sommatoria tutta l'Iva dovuta in corso d'anno dal contribuente, indipendentemente dal fatto che la stessa risulti versata o meno, e così come risultante dalle comunicazioni periodiche (o dai diversi dati indicati a titolo rettificativo nel quadro VH).
- **Iva periodica versata**
  - Nel **campo 3**, invece, dovranno essere indicati i versamenti effettuati, nei termini oppure a seguito di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, relativi al 2017.
- **Ammontare Iva periodica**
  - Il **campo 1** del VL30, ovvero il campo che andrà effettivamente ad incidere sulla determinazione dell'imposta annuale, sarà pari all'**importo maggiore** tra quelli indicati al campo 2 e 3.
    - La conseguenza di questa disposizione è che non si subiranno riflessi nella determinazione del **saldo dell'Iva annuale** in caso di **omessi versamenti** in corso d'anno, posto che a rilevare sarà la maggior somma, ovvero, in caso di versamenti incompleti, l'Iva dovuta in luogo di quella effettivamente versata.
    - Sono così eliminati gli effetti distorsivi degli omessi pagamenti sulla liquidazione Iva annuale, aspetto di particolare rilevanza soprattutto per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale.

**QUADRO VL**  
(Segue)

• **Ulteriori modifiche**

- Si evidenzia, inoltre, che nella **sezione 3** sono stati soppressi:
  - .. il **rigo VL24** “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i rigli successivi sono stati rinumerati);
  - .. il **rigo VL29** “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
  - .. il **rigo VL31** “Versamenti integrativi d’imposta”.
- Il **campo 2** del **rigo VL28** “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il **rigo VL27**.
- Infine, è stato introdotto il **rigo VL29** “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

Tavola n. 6

Quadro VL - Nuovi rigli sezione 3

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL25	Eccedenza credito anno precedente		,00
VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
VL30	Ammontare IVA periodica		,00
IVA periodica dovuta		2	,00
IVA periodica versata		3	,00

**QUADRO VX**

- Sono stati inseriti i nuovi **rigli VX7 e VX8** per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante.

**QUADRO VO**

- È stato inserito il nuovo **rigo VO26**: barrando la casella prevista in tale rigo le **imprese minori**, ovvero quelle in contabilità semplificata, segnaleranno di aver optato, a partire dal 1.01.2017, **per la tenuta dei registri ai fini Iva senza l’effettuazione delle annotazioni relative a incassi e pagamenti (né mediante tenuta del registro incassi e pagamenti, né mediante l’annotazione a fine anno dei documenti non pagati/incassati).**

- Si tratta dell’opzione prevista dall’art. 18, c. 5 del D.P.R. 600/1973, in base alla quale le operazioni attive si considerano incassate, e le operazioni passive si considerano pagate all’atto dell’annotazione dei relativi documenti in contabilità.
- **L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.**



Tavola n. 7

Quadro VO - Opzione per la tenuta dei registri Iva senza incassi/pagamenti per imprese minori

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi	<b>VO26</b> TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
---	---	--

## QUADRO VG

- Nella **sezione 1** e nella **sezione 2** sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.
- Nei righe da **VG2 a VG4 della sezione 1** sono stati introdotti il **campo 3 "Ingresso"** e il campo 4 "Fuoriuscita" per comunicare l'ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partire dal 1.01.2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata.
- È stata introdotta la **sezione 3 "Revoca"** per comunicare l'esercizio della revoca della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, con decorrenza dal 1.01.2018.

PROSPETTO  
IVA 26PR

- Nel quadro VS, **sezione 1, la colonna 2** è stata rinominata "Operazioni straordinarie" come la corrispondente **colonna 4 del rigo VK1**.
- Modificato anche il **quadro VV** allo scopo di recepire le medesime modifiche apportate al quadro VH.
- Nel **quadro VW** sono state effettuate le seguenti modifiche:
  - .. **eliminazione del rigo VW24** "Versamenti auto UE effettuati nell'anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi" (conseguentemente i righe successivi sono stati rinumerati);
  - .. **eliminazione del rigo VW29** "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto";
  - .. **rinumerazione del rigo VW30** "Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. 322/1998" che ha assunto il numero VW28 e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 "Partecipanti gruppo" per l'indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno d'imposta;
  - .. **introduzione del rigo VW30** composto di tre colonne, per l'indicazione, nel campo 2, dell'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3;
  - .. **soppressione del rigo VW31** "Versamenti integrativi d'imposta".

MODELLO  
IVA 74 BIS

- Nella sezione 3 del quadro AF, il **rigo AF32** ha recepito le medesime modifiche apportate al rigo VL30 precedentemente descritte.



## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IM-  
PORTO SUPERIORE A €5.000,00


## COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

*D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. L. 3.08.2009, n. 102  
Art. 8, cc. 18-20 D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. L. 26.04.2012, n. 44 - Art. 11, c. 2 D.L. 24.04.2014, n. 66  
Art. 5, c. 1, lett. b) D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225  
Art. 3, cc. 1-4bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 990 L. 27.12.2017, n. 205  
D. Lgs. 24.09.2015, n. 158 - D.L. 24.01.2015, n. 3 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E  
Circ. Ag. Entrate 25.06.2013, n. 21/E - Circ. Ag. Entrate 19.09.2014, n. 27/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E  
Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - Ris. Ag. Entrate 4.05.2017, n. 57/E - Ris. Ag. Entrate 9.06.2017, n. 68/E*

Il D.L. 50/2017 ha ridotto il limite, oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità, a €5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a €5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a €5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce.

È stato inoltre eliminato il limite di €5.000 oltre il quale i titolari di partita Iva dovevano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ora obbligatori a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva, rimane la soglia di €30.000 oltre la quale è necessario il visto**. Per le **start up innovative** non è modificato il limite vigente più elevato di **€50.000**. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 24.04.2017.

## SCHEMA DI SINTESI



## Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
- La società in perdita sistematica nel quinquennio 2011-2015 non potrà compensare il credito Iva dell'anno 2016, in quanto di comodo dal 2016.
- L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a **€700.000,00** (limite elevato a €1.000.000 per i subappaltatori edili che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto).

<sup>(1)</sup> Elevato a **€50.000** per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

<sup>(2)</sup> Il credito infrannuale di importo fino a €5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

<sup>(3)</sup> Il nuovo limite di €5.000 per le compensazioni oltre il quale è richiesto il visto di conformità si applica alle **dichiarazioni presentate dal 24.04.2017**.

## COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 5.000,00

## COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Prov. Dir. Ag. Entrate  
21.12.2009

- La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).

## AMBITO APPLICATIVO

Compensazioni esterne

- La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti Iva, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
- Le compensazioni non soggette alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

## Nota bene

L'utilizzo del **credito Iva** in compensazione, con modello F24, con **debiti Iva** scaturenti dalle liquidazioni periodiche **non concorre** al "tetto" di € 5.000,00, ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

## RIFERIMENTO TEMPORALE

Anno di maturazione del credito

- Il limite di € 5.000,00:
  - .. è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
  - .. è **calcolato distintamente** per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

## Doppio plafond

- I contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente nello stesso anno solare hanno a disposizione 2 distinti plafond cui fare riferimento:
  - .. il primo, relativo al **credito Iva annuale**;
  - .. il secondo, relativo alla **sommatoria dei crediti Iva trimestrali**.

## CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO

- **Servizi telematici dell'Agazia Entrate**



- I contribuenti **titolari di partita Iva** che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agazia delle Entrate, qualunque sia l'importo compensato** (anche se inferiore a € 5.000).

- L'obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
- Rimangono escluse le "altre" imposte (come per esempio i contributi previdenziali).

- Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:
  - .. direttamente dai contribuenti mediante i canali **Entratel o Fisconline**;
  - .. tramite gli **intermediari abilitati** al servizio Entratel.
- L'addebito delle eventuali somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

- **Servizi di home banking**

- L'utilizzo dei servizi di *home banking* messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del mod. F24 con compensazione è consentito **esclusivamente a soggetti non titolari di partita Iva**.

È escluso il caso del mod. F24 a saldo zero per effetto di compensazioni.

## IVA

## imposte e tasse

**INDEBITE  
COMPENSAZIONI**

Art. 3 D.L. 50/2017

**SOSPENSIONE MOD. F24  
CON COMPENSAZIONI  
A RISCHIO**

Art. 1, c. 990 L. 205/2017

**OBBLIGHI PER  
IMPORTI SUPERIORI  
A € 5.000 ANNUI**

- Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle **sanzioni (30%)**, mediante atto di contestazione.
- Le somme dovute (da restituire) a seguito di atto di contestazione **non possono essere corrisposte mediante compensazione** in caso di mancato versamento entro 60 giorni.

- L'Agenzia delle Entrate **può sospendere**, fino a 30 giorni, **l'esecuzione delle deleghe** di pagamento contenenti compensazioni che presentano **profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero **decorsi 30 giorni** dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
  - .. l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  - .. la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
  - .. i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

**Visto di conformità<sup>(1)</sup>**

- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione **crediti Iva, per importi superiori a € 5.000,00 annui**, hanno l'**ulteriore** obbligo di richiedere **l'apposizione del visto di conformità** [art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs. 241/1997] relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

*alternativa***Dichiarazione dei soggetti che esercitano il controllo contabile**

- La dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale, anche **dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione**, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis C.C.
- È prevista l'esecuzione degli stessi controlli previsti per i soggetti che appongono il visto di conformità (art. 2, c. 2 D.M. 164/1999), ossia la verifica della:
  - .. regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva;
  - .. corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
- L'attestazione dell'effettuazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la **sottoscrizione della dichiarazione** da parte dei medesimi soggetti e l'**indicazione del codice fiscale**.

• Il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**Nota<sup>(1)</sup>**

- L'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione ha effetto sia per le compensazioni sia per i rimborsi.
- Inoltre, la soglia deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi (circolare Agenzia Entrate 32/E/2014).

## Tavola

## Esempi di compensazione orizzontale del credito Iva annuale

Importo credito Iva anno 2017		Limiti alla compensazione	Presentazione preventiva dichiaraz. Iva	Visto di conformità	Utilizzo F24 telematico Agenzia Entrate	Possibilità di compensazione
1° caso	€ 4.000	Nessuno	No	No	Non obbligatorio	Dal 1.01.2018
		Inferiore a € 5.000				
2° caso € 15.000	€ 3.000	Nessuno	No	No	Raccomandato	Dal 1.01.2018
	Utilizzo 16.01.2018	Inferiore a € 5.000				
	€ 1.000	Nessuno	No	No	Raccomandato	Dal 1.01.2018
	Utilizzo 16.02.2018	Progressivo € 4.000 inferiore a € 5.000				
€ 11.000	Sì	Sì	Sì <sup>(1)</sup>	Obbligatorio	Dal 10.05.2018 <sup>(2)</sup>	
Utilizzo 16.05.2018	Progressivo € 15.000 Superiore a € 5.000	Entro il 30.04.2018	Superiore a € 5.000			
<b>Note</b>	<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione non è già stata presentata con visto di conformità, occorre inviare una dichiarazione integrativa entro il mese precedente la compensazione. <sup>(2)</sup> Trasmissione del modello F24 dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva.					

## DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE



- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997, le dichiarazioni dell'Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un **minore imponibile** o, comunque, di un maggiore o di un **minore debito** d'imposta ovvero di una **maggiore** o di una minore **eccedenza** detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i **termini stabiliti per la decadenza dell'accertamento** (art. 57 D.P.R. 633/1972).

Resta ferma, in ogni caso, per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

## Utilizzo del credito Iva

- L'eventuale credito Iva derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore, presentate entro il **termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, può essere, alternativamente:
  - .. portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
  - .. utilizzato in compensazione;
  - .. chiesto a rimborso, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, c. 9 D.P.R. 633/1972.

## Dichiarazione integrativa "oltre il termine"

- L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore, presentate **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, può essere:
  - .. chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, c. 9 D.P.R. 633/1972;
  - .. utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Art. 8 D.P.R. 322/1998



## RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE


### SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- TIPOLOGIE DI RIMBORSI
- ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A €30.000
- ESEMPI DI COMPILAZIONE

**Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 34 L. 23.12.2000, n. 388**  
**Art. 35 c. 6-ter D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 - Art. 14 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175**  
**Art. 7-quater, c. 32 D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 - Provv. Ag. Entrate 26.06.2015**  
**Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E**  
**Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 15/E**  
**Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - D.M. Economia 23.01.2015**

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a €30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a €30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di €5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni e quella di €30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di €700.000,00** (elevato a €1.000.000,00 nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).

### SCHEMA DI SINTESI



## TIPOLOGIE DI RIMBORSI

## Tavola riepilogativa

Codice nel campo 3 del rigo VX4

<p><b>Cessazione dell'attività</b> Cessazione dell'attività, ove risulti un credito Iva dall'ultima dichiarazione, relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività.</p>	Codice 1
<p><b>Aliquota, mediamente applicata sugli acquisti, superiore a quella applicata sulle operazioni effettuate, maggiorata del 10%</b> Destinatari della norma sono coloro che effettuano, abitualmente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p>	Codice 2
<p><b>Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per determinare l'ammontare complessivo delle operazioni attive, effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE40 (cessione di beni ammortizzabili) e VE50 (volume d'affari) del modello annuale di dichiarazione Iva.</li> <li>• La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%.</li> </ul>	Codice 3
<p><b>Imposta per acquisto di beni strumentali ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili compete il rimborso dell'imposta detraibile sia per gli acquisti registrati nel 2017, sia per gli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel mod. F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi.</li> <li>• Il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (<b>esclusi i contratti di leasing</b>).</li> </ul>	Codice 4
<p><b>Effettuazione, in prevalenza, di operazioni non soggette all'imposta</b> Trattasi delle operazioni <b>fuori del campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies</b>, effettuate all'estero da operatori nazionali ai sensi dell'art. 30, c. 3, lett. d) che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>	Codice 5
<p><b>Rappresentante fiscale di soggetto residente all'estero e soggetti esteri identificati direttamente</b> Trattasi di operatori non residenti che ricadono nelle condizioni ai sensi dell'art. 17, c. 3.</p>	Codice 6
<p><b>Iva relativa ad operazioni senza imposta effettuate da agricoltori in regime speciale (art. 34, c. 9 D.P.R. 633/1972)</b> Trattasi di cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - Parte Prima, ai sensi dell'art. 8, c. 1 dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nel 2017, ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>	Codice 7
<p><b>Dichiarazione a credito per 3 anni consecutivi anche se l'importo è inferiore a €2.582,28</b> Il rimborso spetta per il minore degli importi delle eccedenze d'imposta degli ultimi 3 anni, relativamente alla parte non già chiesta a rimborso o già compensata nel Mod. F24.</p>	Codice 8
<p><b>Coesistenza più presupposti</b> Caso in cui il contribuente, in possesso del requisito di cui al codice 8 e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, abbia anche acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente tali acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.</p>	Codice 9
<p><b>Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva</b> Possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2016 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2015, nonché i soggetti che, nell'anno 2015, partecipavano a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2016, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2015.</p>	Codice 10
<p><b>Regime forfetario</b> Soggetti che, a partire dall'anno d'imposta 2018, si avvalgono del regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190) e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.</p>	Codice 11
<p><b>Opzione per trasmissione telematica delle fatture</b> Soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</p>	Codice 12

## ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A €30.000

## REQUISITI

- Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a €30.000,00 non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso riporti il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa** e che sia allegata una **dichiarazione di operatività**, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:
  - .. il **patrimonio netto non è diminuito** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
  - .. la **consistenza degli immobili non è diminuita** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
  - .. l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di **cessioni di azienda o di rami d'azienda**;
  - .. non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
  - .. sono stati **eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a €30.000,00 è necessaria la **prestazione della garanzia** patrimoniale. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo da garantire, l'ammontare degli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

• **Soggetto estero**

Circ. Ag. Entrate  
27.10.2015, n. 35/E

- Può rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche il rappresentante fiscale Iva, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l'Italia per la produzione dell'atto.

## CONTRIBUENTI A RISCHIO

- Per i contribuenti considerati a rischio per gli interessi erariali, ai fini dell'ottenimento del rimborso Iva, permane l'**obbligo di prestare** la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi ad oggetto crediti Iva di importo superiore a €30.000,00.
- Si tratta, in particolare, dei contribuenti che:
  - .. esercitano un'attività d'impresa da **meno di 2 anni**, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012;
  - .. nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
    - . al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a €150.000;
    - . al 5% degli importi dichiarati, se superiori a €150.000, ma non superiori a €1.500.000;
    - . all'1% degli importi dichiarati, se superiori a €1.500.000;
  - .. richiedono il rimborso del credito Iva emergente all'atto della cessazione dell'attività.

## ASSENZA DI VISTO/SOTTOSCRIZIONE

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso Iva annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l'errore o l'omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo di imposta successivo** (art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998).

## MODIFICA IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- La dichiarazione integrativa, da presentare **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo** (anziché entro i 90 giorni dalla scadenza del termine naturale), può essere utilizzata anche per **modificare l'originaria domanda** di rimborso per revocare, in tutto o in parte, l'importo.
- La dichiarazione integrativa può essere presentata anche al fine di **aumentare l'importo richiesto a rimborso** e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

## GRUPPI

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Ai fini delle compensazioni nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo si rinvia alle disposizioni in materia di rimborsi, di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'ammontare di €30.000, rilevante ai fini dell'esonero da formalità, si applica anche per le compensazioni delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione della controllante, ovvero dalle dichiarazioni delle controllate, con le somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo.

## ESEMPLI DI COMPILAZIONE

## Esempio n. 1

## Rimborsi Iva per prevalenza di operazioni non imponibili

Calcolo della prevalenza di operazioni non imponibili		Caso "A"	Caso "B"
Operazioni non imponibili		€ 100.000,00	€ 40.000,00
Operazioni imponibili		€ 160.000,00	€ 200.000,00
Volume d'affari		€ 260.000,00	€ 240.000,00
% operazioni non imponibili		38%	17%
<b>Diritto al rimborso (se % superiore al 25%)<sup>(1)</sup></b>		<b>Sì</b>	<b>No</b>

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA		VX1 IVA da versare		VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	
				7.000,00	
Nuovo codice 12 per i soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.		Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		7.000,00	
		Importo di cui si richiede il rimborso		7.000,00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata		7.000,00	
Causale del rimborso		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	
Contribuenti Subappaltatori		Esonero garanzia			
<b>Attestazione delle società e degli enti operativi</b>					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					
FIRMA		Mario Alfa		Interpello	

## Esempio n. 2

## Rimborsi Iva per differenza tra aliquota media su vendite e acquisti

Acquisti di beni e servizi	Imponibile 10%	€ 200.000,00	Iva 10%	(+) € 20.000,00
	Imponibile 22%	€ 500.000,00	Iva 22%	(+) € 110.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 100.000,00	Iva 22%	€ 22.000,00
<b>Totali</b>	<b>Imponibile</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>Iva a credito</b>	<b>(=) € 130.000,00</b>
Cessioni di beni e servizi	Senza addebito Iva art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972	€ 500.000,00	-----	-----
	Imponibile aliquota 10%	€ 400.000,00	Iva 10%	(+) € 40.000,00
	Imponibile 22%	€ 350.000,00	Iva 22%	(+) € 77.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 80.000,00	Iva 22%	€ 17.600,00
<b>Totali</b>	<b>Imponibile + art. 17, c. 6</b>	<b>€ 1.250.000,00</b>	<b>Iva a debito</b>	<b>(=) € 117.000,00</b>
<b>Credito Iva</b>	Iva a credito - Iva a debito =	€ 130.000,00 - € 117.000,00	(=) €	13.000,00
Aliquota media	Operazioni passive	(130.000 - 22.000) : (700.000 - 100.000)		(=) 18,00%
	Operazioni attive	(117.000 - 17.600) : (1.250.000 - 80.000)		(=) 8,50%
<b>Confronto aliquota media aumentata del 10%</b>	8,50% + (8,50% x 10%) = 9,35%			Inferiore a 18,00%
È possibile chiedere il rimborso del credito Iva annuale <sup>(1)</sup> .				

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA		VX1 IVA da versare		VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	
Per chi presenta				13.000,00	
Nuovo codice 9 per i soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.		Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		13.000,00	
		Importo di cui si richiede il rimborso		13.000,00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata		13.000,00	
Causale del rimborso		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	
Contribuenti Subappaltatori		Esonero garanzia			
<b>Attestazione delle società e degli enti operativi</b>					
Nuovo codice 5 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 4, c. 1 D.L. 127/2015.					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					
FIRMA		Mario Alfa		Interpello	

Nota<sup>(1)</sup>

Poichè l'importo del credito non è superiore al limite di €30.000,00, la società può chiedere il rimborso senza prestare la garanzia né apporre il visto di conformità al mod. Iva 2018. La stessa, inoltre, non è di comodo.

# SEMPLIFICAZIONI PER MODELLI INTRASTAT DAL 1.01.2018

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*Art. 13, c. 4-quater D.L. 30.12.2016, n. 244 - Art. 50 D.L. 30.08.1993, n. 331 - D.L. 22.10.2016, n. 193  
Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 194409 - Nota Ag. Dogane 9.10.2017 prot. 110586/RU  
Prov. Ag. Dogane 8.02.2018, prot. 13799*

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 25.09.2017, ha definito importanti misure di semplificazione in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), la cui introduzione era già prevista per il 2017, ma successivamente prorogata al 2018 dal cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (art. 13, c. 4-quater D.L. 30.12.2016, n. 244). In sintesi, a partire dalle operazioni effettuate nel 2018, **sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi (la presentazione facoltativa è tuttavia ammessa)**, mentre i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da €50.000 a €200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da €50.000 a €100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi. Limitatamente alle cessioni di beni, è innalzata la soglia prevista per la compilazione obbligatoria dei dati statistici, che resta opzionale per chi non raggiunge €100.000 di operazioni trimestrali.

Con provvedimento dell'8.02.2018 l'Agenzia delle Entrate ha sostituito le istruzioni per la compilazione dei modelli.

## SCHEMA DI SINTESI

EVOLUZIONE NORMATIVA	<p>Il D.L. 22.10.2016, n. 193 aveva previsto, tra le numerose novità fiscali di interesse per le imprese, a fronte dell'introduzione dei nuovi obblighi comunicativi trimestrali ai fini Iva, la soppressione di alcuni adempimenti, tra i quali figuravano gli elenchi Intrastat, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.</p>
	<p>Tuttavia, successivamente, l'art. 13 c. 4-ter D.L. 244/2016 (decreto Milleproroghe), in sede di conversione, oltre ad avere ripristinato, fino al 31.12.2017, l'obbligo di invio sia degli Intra2-bis (acquisti Intra-UE di beni) sia degli Intra2-quater (servizi UE ricevuti), secondo le modalità previgenti, aveva previsto una serie di semplificazioni decorrenti dal 2018, le cui disposizioni attuative erano, tuttavia, demandate ad un apposito provvedimento direttoriale.</p>
	<p>Tale provvedimento è stato licenziato dall'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane, il 25.09.2017, al fine di illustrare le semplificazioni introdotte dal decreto Milleproroghe.</p>
NOVITÀ INTRA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  Intra 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La novità di maggior rilievo è rappresentata dalla <b>soppressione dell'obbligo dei modelli Intrastat <u>trimestrali</u> per gli acquisti di beni e di servizi</b>, rispettivamente Intra 2-bis e Intra 2-quater.</li> <li>• Pertanto, l'unica periodicità per gli elenchi riepilogativi delle operazioni passive è <b>mensile</b> e il modello ha esclusiva <b>valenza statistica</b>. Rimane tuttavia la <b>facoltà di presentazione</b> trimestrale per chi non è più obbligato.</li> </ul>
	<p>La sezione relativa alle <b>rettifiche</b> agli acquisti di beni relative a periodi precedenti (mod. Intra-2 ter) deve essere obbligatoriamente compilata per rettificare elenchi riferiti a periodi precedenti l'anno 2018; la compilazione della sezione per periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 è da ritenersi facoltativa per i soggetti che non superano i limiti per la presentazione obbligatoria degli elenchi relativi agli acquisti.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inoltre, sono modificati i limiti trimestrali previsti ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi tenuti alla presentazione dei relativi elenchi mensili. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. sono tenuti alla presentazione dell'Intra 2-bis, relativo agli <b>acquisti di beni</b>, coloro che in uno dei <b>4 trimestri precedenti</b> hanno effettuato acquisti per un ammontare <b>superiore, o uguale, a €200.000</b>;</li> <li>.. sono tenuti alla presentazione dell'Intra 2-quater coloro che in uno dei 4 trimestri precedenti hanno effettuato <b>acquisti di servizi</b> per un ammontare <b>superiore, o uguale, a €100.000</b>.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Tali limiti operano in maniera del tutto autonoma. Pertanto, un soggetto potrà essere obbligato alla compilazione anche soltanto di uno solo dei modelli sopra citati.</p>
	<p>Le istruzioni alla compilazione dei modelli specificano che gli acquisti intracomunitari di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano; sono quindi escluse dall'obbligo di indicazione negli elenchi Intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano (ad esempio l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione).</p>

**NOVITÀ INTRASTAT  
CESSIONI DI BENI  
E SERVIZI RESI**

Intra 1

**VERIFICA DEL  
SUPERAMENTO  
DELLE SOGLIE**

Intra 2

**CODICE “SERVIZIO”**

- Intra 1 quater
- Intra 2 quater

**Tavola**
**APPROFONDIMENTI**

- Relativamente agli elenchi riepilogativi delle cessioni e delle prestazioni di servizi, rispettivamente Intra 1-bis e Intra 1-quater, dal 2018 non sono modificati né l'assetto né i limiti relativi alla periodicità nella loro presentazione (importi superiori a €50.000 con riferimento a ciascuno dei 4 trimestri precedenti).
- Tuttavia, la **compilazione della parte statistica** del modello **Intra 1-bis** è obbligatoria solo per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti, cessioni di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a €100.000** (rimane facoltativa per i soggetti che non superano tale limite).

**Esempio**

Se nel 3° trimestre 2017 un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie per un ammontare almeno pari a €100.000, a gennaio 2018 è tenuto a compilare anche la parte statistica del modello Intra 1-bis.

- Il nuovo sistema richiede che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni.
- Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

**Esempio**

Se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a €300.000 e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per €10.000, è tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

- In merito all'indicazione del “Codice servizio” (cd. CPA) negli elenchi riepilogativi, attivi e passivi, relativi alle prestazioni di servizi (Intra 1-quater e Intra 2-quater), è disposto un ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, da 6 a 5 cifre. È ammessa comunque l'indicazione a 6 cifre.

In tal modo si determina una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.

**Riepilogo delle novità in vigore dal 1.01.2018**

Intrastat		Fino al 2017		Dal 2018
ACQUISTI	Periodicità	Trimestrale		Solo mensile <sup>(2)</sup>
		Mensile	Beni	Fino a €50.000
Valenza	Servizi	Fino a €50.000	> €50.000 <sup>(1)</sup>	≥ €100.000 <sup>(1)</sup>
		Fiscale	Fiscale e statistica	Statistica
CESSIONI	Periodicità	Trimestrale o mensile		
		Beni	> €50.000 <sup>(1)</sup>	
Valenza	Servizi	> €50.000 <sup>(1)</sup>		
		Beni	• Fiscale • Dati statistici solo per i soggetti mensili	• Fiscale • Dati statistici obbligo solo se cessioni in uno dei 4 trimestri precedenti ≥ €100.000
SERVIZI	CPA	Servizi	Solo fiscale	
			6 cifre	5 cifre
Note		<sup>(1)</sup> Limite su base trimestrale. <sup>(2)</sup> Per i soggetti che non superano i limiti previsti la compilazione (trimestrale) è da ritenersi facoltativa.		

**ENTRATA IN VIGORE  
DELLE NOVITÀ**

- Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi **periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018**.

• **Solo a decorrere dal 1.01.2018 non è più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi trimestrali** - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - **concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi** ricevute.

• Resta, invece, inalterato l'obbligo di presentazione, alla scadenza di rito (25.01.2018), degli elenchi INTRA relativi all'ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti.

**PROFILI  
SANZIONATORI**

- Alcune criticità permangono sul fronte dell'applicazione delle sanzioni in caso di omessa, errata o incompleta compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi, stante l'assenza di specifiche indicazioni. Infatti, dal 2018, ai modelli Intrastat mensili relativi agli acquisti di beni e servizi è data rilevanza esclusivamente statistica; ciò dovrebbe comportare l'applicazione, nei casi di errori o di omissioni, delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 7 e 11 D. Lgs. 322/1989, così come modificati dall'art. 25 D. Lgs. 175/2014, il quale ha limitato l'applicabilità delle stesse (da € 516 a €5.164) **alle sole imprese incluse nello specifico elenco pubblicato dall'Istat, che realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad €750.000**. Sul punto si attendono, tuttavia, chiarimenti ufficiali oltre all'aggiornamento del Piano statistico Nazionale (P.S.N.).